



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali

Divisione VI

(già div. VII)

Controversie collettive di lavoro

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma

Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023. E-mail Div6tutelalavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 12 marzo 2015, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti sociali interessate alla situazione occupazionale di **PINCO PALLINO SRL IN LIQUIDAZIONE E IN CONCORDATO PREVENTIVO**, per procedere all'esperimento della procedura di esame congiunto, ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 218/00 e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 legge 223/91 ss.mm.ii..

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Matteo Luzzana, in forza di delega del Commissario giudiziale Fabio Bombardieri;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Andrea Montagni;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCS Naz.le, Antonio Vargiu.

E', altresì, presente, per la REGIONE LOMBARDIA il dott. Antonio Genova.

PREMESSO CHE

- la Società in oggetto - che ha mutato la propria denominazione sociale da "spa" a "srl" in data 30.01.15 - è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, con decreto del Tribunale di Bergamo depositato il 03.03.14;
- con D.M. 87355 del 27.01.15, la Società è stata autorizzata al trattamento di Cigs ex art. 3, co. 1 legge 223/91ss.mm.ii., per la durata di 12 mesi sino al 06.03.15, in forza di verbale di accordo ministeriale del 05.09.14;
- con nota trasmessa in data 26.02.15 (prot. 3992 del 02.03.15) il Commissario giudiziale ha presentato istanza di incontro per l'esperimento della procedura di cui in epigrafe e, pertanto, con successiva nota del 09.03.15 (prot. 4512) lo scrivente Ufficio ha convocato formalmente le Parti sociali alla riunione odierna;
- nel corso del presente incontro, il Commissario giudiziale ha illustrato i contenuti della relazione presentata al Tribunale di Bergamo, con riferimento alla ritenuta sussistenza dei presupposti di fondate prospettive di continuazione dell'attività e di salvaguardia, anche

parziale, dei livelli di occupazione, di cui all'art. 3, co. 2 legge 223/91 ss.mm.ii., posti a base della attivazione della presente procedura. In particolare, la richiesta di proroga del trattamento di Cigs si fonda sulla avvenuta sottoscrizione, in data 29.04.14, di contratto di affitto di ramo di azienda, in forza del quale sono stati temporaneamente trasferiti in capo all'affittuaria, ai sensi dell'art. 2112 c.c., i rapporti di lavoro di n. 32 dipendenti di Pinco Pallino spa, mentre ai lavoratori rimasti in carico all'affittante è stato garantito il diritto di precedenza per nuove assunzioni da parte dell'affittuaria. Tale contratto di affitto prevede, in particolare, l'impegno irrevocabile di acquisto del ramo aziendale, subordinato alla omologazione del concordato preventivo della Società in oggetto, a condizione che la stessa si verifichi entro il 30.07.15. A tal riguardo è stata fissata per il 01 aprile p.v. l'adunanza dei creditori. In esito al confronto, le Parti hanno, pertanto, concordato sulla necessità di ricorrere alla proroga del trattamento di Cigs e, a tal fine, il Commissario giudiziale si impegna a corredare l'istanza di concessione del citato trattamento di integrazione salariale con la relazione, approvata dal giudice delegato, sulle prospettive di cessione e sui riflessi della stessa sull'occupazione aziendale, di cui all'art. 3, co. 2 legge 223/91 ss.mm.ii..

TUTTO CIO' PREMESSO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. Il Commissario giudiziale presenterà - alla Divisione IV della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli i.o.- istanza ai fini della concessione del trattamento di **CIGS** ai sensi dell'art. 3, co. 2 legge 223/91 ss.mm.ii., per la durata di 6 mesi, a decorrere dal 07.03.15, ferma restando la valutazione, in sede di istruttoria da parte del competente Ufficio, della sussistenza in concreto dei requisiti previsti dalla richiamata normativa.
2. L'intervento di Cigs coinvolgerà un numero massimo di **21** lavoratori, pari all'intero organico aziendale attualmente in forza - di cui n. 19 della sede di Bagnatica (BG) e n. 02 della sede di Roma - che saranno sospesi a zero ore senza rotazione.
3. Il Commissario giudiziale richiederà il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale da parte dell'Inps.
4. La Regione Lombardia conferma la disponibilità a verificare l'attivazione di iniziative e strumenti utili a non disperdere il patrimonio professionale connesso all'Azienda, attraverso le Doti lavoro previste dalla L.R. 22/06 ed estese dal 20/09/13 ai lavoratori che si trovino in Cigs in presenza di accordi sindacali aziendali, che prevedano esuberi. La Regione Lombardia dichiara, altresì, la messa a disposizione di ulteriori strumenti per le politiche attive contenute nell'Avviso Reti per il Lavoro.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di consultazione sindacale, ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 218/00 e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 legge 223/91 ss.mm.ii..

Letto, confermato e sottoscritto.

Mario More

Antonio...

Antonio...

Antonio...